

Schema di Convenzione tra l'Unione delle Terre d'Argine e un Soggetto del Terzo Settore (in forma singola o associata) per l'attuazione di un progetto inerente "Percorsi di autonomia per persone con disabilità nel Distretto di Carpi".

TRA

L'ente pubblico, Unione delle Terre D'Argine, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF/PI 03069890360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari, nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione stessa

E

L'Ente /Gli Enti del Terzo Settore (per ognuno: con sede in CF/PIrappresentato da)

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ... l'Unione Terre d'Argine (da ora in avanti UTdA) ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti del Terzo Settore con cui co progettare, nonché, al termine della fase di definizione del progetto, attuare le attività ivi indicate.

Richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot.....;
- la determina dirigenziale n. ... di conclusione del procedimento con la quale è stato selezionato l'ETS con il quale sviluppare la coprogettazione e che si occupi della realizzazione del progetto, come approvato nella medesima determinazione.
- i verbali del tavolo di coprogettazione che ha portato alla completa definizione del progetto stesso;
- la determina dirigenziale n..... che approva i suddetti verbali, il progetto definitivo messo a punto insieme al partner coprogettante e incarica lo stesso Ente alla realizzazione.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto Legge n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72/2021 del 31/03/2021
- il Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 12/08/1990, n. 241 per la "Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 02/02/1995, e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di coprogettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Gli Enti del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, fino a giugno 2026. Il termine di giugno 2026 è ad oggi perentorio e inderogabile e quindi dovrà essere rispettato dall'ETS pena la perdita del rimborso spese.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'UTdA e gli Enti del Terzo Settore mettono a disposizione risorse come di seguito descritto:

1) risorse messe a disposizione dall'UTdA richieste dall'ETS per l'attuazione del progetto, suddivise fra spese di investimento per riqualificazione/ristrutturazione immobili sede dell'attività e spese correnti di gestione del progetto. Tali risorse saranno riconosciute al soggetto coprogettante a titolo di rimborso spese, dietro presentazione di apposita documentazione probatoria. Una parte delle risorse previste dal finanziamento PNRR per la parte di gestione del presente progetto (nella misura di euro 15.000,00 all'anno) rimarranno nella disponibilità dell'UTdA per la copertura del costo di una risorsa umana part time, dipendente diretta dell'Amministrazione.

1.A Spese di investimento

Tipo di risorsa	Quantificazione (valore economico):
Opere edilizie	
Beni mobili e attrezzature	
Spese progettazione	
Altre risorse (indicare quali)	
Totale	

1.B Spese correnti di gestione

Tipo di risorsa	Quantificazione (valore economico):
Personale	
Beni mobili e attrezzature	
Beni immobili	
Altre risorse (indicare quali)	
Totale	

2) risorse aggiuntive proprie, che l'ETS si impegna a mettere a disposizione a sostegno dell'ipotesi progettuale: monetarie e/o strumentali (risorse umane, utilizzo immobili, coordinamento e organizzazione ecc...), sulla base di uno schema di questo tipo:

Tipo di risorsa	Quantificazione (valore economico):
Volontari	
Beni mobili e attrezzature	
Beni immobili	
Altre risorse (indicare quali)	
Totale risorse proprie dell'ETS	

Tali risorse indicate nella tabella di cui al punto 2), costituiscono la co-partecipazione da parte del ETS partner e non saranno oggetto di rimborso spese da parte dell'UTdA.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Coordinatore, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione tutti i firmatari si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'UTdA è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

Le risorse, messe a disposizione dall'UTdA, nell'importo massimo pari a 670.000,00 saranno riconosciute e assegnate a titolo di rimborso spese, nel seguente modo:

- a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività gestionali da parte dell'ETS selezionato;
- b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Le somme erogate fino al valore previsto nell'offerta presentata, entro il limite complessivo massimo di euro 670.000,00 (ulteriormente implementabili fino ad un massimo di ulteriori euro 45.000,00, quindi fino ad un massimo di euro 715.000,00), risulteranno a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto, saranno comprensive dell'IVA eventualmente sostenuta dall'ETS. Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C (per ogni Ente: intestato a, avente le seguenti coordinate:), indicando gli estremi del procedimento indetto dall'UTdA.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Rendicontazione spese).

Tutte le somme erogate dall'UTdA in relazione alla presente convenzione, costituiscono rimborsi spese, devono essere riferibili direttamente al progetto e saranno riconosciute esclusivamente previa presentazione di richiesta accompagnata da idonea documentazione probatoria. L'ETS dovrà consegnare in originale o in copia all'Amministrazione la richiesta di rimborso spese, insieme ai documenti giustificativi delle spese dirette sostenute in relazione alle attività oggetto della convenzione (fatture, ricevute fiscali, buste paga, altri documenti contabili, ecc.). Le spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione (es. spese generali, spese relative ad immobili, etc...) potranno essere conteggiate per quote, con riferimento ai valori risultanti dalla contabilità dell'Ente.

L'UTdA si riserva di non accettare richieste di rimborso incomplete o corredate da documentazione relativa a spese che non siano riconducibili alle attività del progetto.

La prima erogazione costituirà anticipo rispetto alle attività di progetto; i tempi per la rendicontazione delle spese sono dettagliati all'art. precedente. Le erogazioni successive alla prima, avverranno entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta presentata, esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione probatoria delle spese.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'UTdA. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'UTdA le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione e Valutazione di impatto Sociale)

L'UTdA assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore firmatari, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione procederanno periodicamente alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'UTdA possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione, presenteranno una relazione conclusiva, nella quale, sulla base delle modalità e dei criteri condivisi tra le parti in sede di tavolo di coprogettazione, saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 10 – Revisione della convenzione.

Nel corso di svolgimento del progetto, l'UTdA si riserva di riaprire il tavolo di coprogettazione con l'ETS partner, al fine di ridefinire il progetto stesso. La revisione del progetto potrà originare da mutamenti del contesto sociale generale o particolare, dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative delle attività, per ragioni di

pubblico interesse, ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità. La rimodulazione del progetto, potrà riguardare a titolo esemplificativo: variazione non sostanziale della tipologia delle attività proposte, diversa organizzazione delle stesse, etc.... dovrà avvenire senza modifiche sostanziali al quadro economico approvato in sede iniziale. La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'ETS partner e attuatore del progetto; l'UTdA potrà accettare o meno la proposta.

Art.11 – (Trattamento dei dati personali)

Privacy - Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati.

Art. 12 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'UTdA si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli Enti del Terzo Settore firmatari possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'UTdA, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli Enti del Terzo Settore firmatari si sono impegnati ad eseguire: penale da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

In caso di irregolarità reiterate, l'UTdA si riserva di applicare una sanzione fino ad un massimo di euro 2.500,00, ovvero a seguito di almeno 3 episodi di procedere alla risoluzione della convenzione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 13 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza

degli Enti del Terzo Settore firmatari, l'UTdA liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile,
- irregolarità ripetute per almeno 3 volte nel corso della durata del rapporto.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'UTdA di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia che non sia stato possibile definire in via bonaria su iniziativa del Dirigente del Settore Servizi Sociali, è competente il Foro di Modena.

Art. 16 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari.

FIRME

Per

Per